



Comune di Aquilonia

Terra d'Ipazia



Ufficio Segreteria

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
RACCOLTA DEI FUNGHI E DEI
PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO**

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina la raccolta dei funghi spontanei nel territorio del Comune di Aquilonia, nonché delle essenze erbacee e di quant'altro vi cresca spontaneamente.

Esso ha lo scopo di tutelare la Flora Naturale impedendone il saccheggio, pur nel rispetto delle tradizioni locali che da sempre considerano il territorio come una risorsa per la collettività Aquilonese.

Oggi tale risorsa è sempre più minacciata ed appare improcrastinabile regolamentarne lo sfruttamento, ricavando al contempo risorse economiche utili alla sua conservazione.

Art. 1

La raccolta dei funghi spontanei, per i non residenti nel Comune di Aquilonia, è ammessa nei giorni di martedì e mercoledì nella misura massima di 3 (tre) Kg al giorno per persona, purché forniti di apposito tesserino di autorizzazione alla raccolta rilasciato dal Comune.

Art.2

Per riguardo alle antiche tradizioni locali, ai residenti è consentita la raccolta anche negli altri giorni della settimana, fermo restando il limite di 3 (tre) Kg al giorno per persona.

Analoghi possibilità sono riservate agli aquilonesi residenti altrove.

Art.3

La raccolta è consentita dalle ore 7,00 alle 19,00.

Art.4

Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

Art. 5

Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.

Art.6

È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

Art.7

I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore.

Art.8

È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini commerciali, dello strato superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando, comunque, l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

Art.9

per gli altri prodotti del sottobosco (Fragole, Asparagi, Origano ed ogni altra essenza di interesse alimentare od officinale) pur non ponendo limiti al quantitativo da poter raccogliere, si conservano i limiti temporali (martedì e mercoledì) per i non residenti, oltre al tesserino di autorizzazione alla raccolta. Per i residenti e per i nati ad Aquilonia che risiedono altrove, non esiste alcuna limitazione temporale né è necessario alcun tesserino.

Art. 10

La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è affidata agli Agenti del Corpo Forestale, alle Guardie Venatorie, agli organi di Polizia Urbana.

Art. 11

Ogni violazione al presente regolamento, oltre alla confisca di quanto raccolto, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, comporterà il pagamento della sanzione amministrativa di una somma da Euro 100 ad Euro 250.

Art. 12

I tesserini di autorizzazione alla raccolta di funghi saranno rilasciati dal Comune di Aquilonia dietro il pagamento delle seguenti somme:

– tesserino giornaliero	€ 5,00
– tesserino mensile	€ 15,00
– tesserino semestrale	€ 30,00
– tesserino annuale	€ 50,00
– tesserino annuale per la raccolta di prodotti non fungini	€ 25,00

Il tesserino giornaliero può essere sostituito dalla ricevuta di versamento sul c.c.p. n. 12435830 intestato al Comune di Aquilonia - Servizio Tesoreria - dell'imporlo corrispondente.

La ricevuta, in tal caso, dovrà riportare nella causale la specificazione dell'autorizzazione per la quale il versamento stesso sia stato effettuato ed il giorno di validità che, in ogni caso, non potrà mai essere successivo alla data del versamento più di 5 (cinque) giorni.

Il rilascio dei tesserini avverrà presso il Comando di Polizia Municipale negli orari di apertura al pubblico.